

Codice A1805A

D.D. 3 dicembre 2018, n. 3913

**L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Approvazione del nuovo disciplinare d'esercizio e rinnovo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'invaso TO00197 sito nel comune di Bricherasio (TO), localita' Badariotti, di proprieta' del Consorzio Irriguo Valle Angrogna.**

Premesso che:

con determinazione dirigenziale n. 51 del 05.05.2003, l'allora settore Sbarramenti fluviali e bacini di accumulo della Regione Piemonte aveva autorizzato la costruzione dell'invaso in oggetto, vincolando l'esercizio dell'impianto al risultato favorevole del collaudo dell'opera e al rispetto del disciplinare di esercizio;

durante la costruzione dell'invaso, nel gennaio dell'anno 2006, la proprietà chiedeva il nulla osta alla realizzazione di una variante, che veniva concessa con determinazione dirigenziale n. 85 del 08.11.2006, nella quale si confermava anche la validità del suddetto disciplinare di costruzione;

l'articolo 8 di tale disciplinare prevedeva che il proprietario e/o il gestore, alla scadenza di dieci anni dalla sua approvazione, avrebbe dovuto far effettuare da un tecnico abilitato un collaudo che attestasse il permanere delle condizioni di sicurezza del rilevato e del bacino di accumulo e che in tale circostanza il disciplinare stesso si sarebbe potuto eventualmente aggiornare;

Considerato che:

a seguito di un sopralluogo effettuato da proprio personale in data 22.06.2017, il settore Difesa del suolo della Regione Piemonte ha inviato al proprietario Consorzio Irriguo "Valle Angrogna" la nota prot. 32431 del 10.07.2017, con la quale si richiedeva la trasmissione del collaudo previsto dal suddetto disciplinare e la rimozione della vegetazione dai paramenti interno ed esterno dello sbarramento;

in assenza di risposta alla predetta nota, la Regione Piemonte ha inviato un sollecito con lettera prot. n. 38340 del 22.08.2018;

con messaggio di posta elettronica certificata del 04.10.2018, il geom. Domenico Battisti, per conto della proprietaria dell'invaso, ha inviato alla Regione Piemonte la relazione di collaudo effettuato dall'ing. Massimo Barotto, con studio in Pinerolo (TO), la quale attesta la permanenza delle condizioni di sicurezza del rilevato e del bacino di accumulo in generale.

Tutto ciò premesso:

IL DIRIGENTE

Vista la L.R. 28.07.2008 n. 23.

Vista la L.R. 06.10.2003 n. 25.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R.

Preso atto del disciplinare d'esercizio e della documentazione prodotta.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016.

*determina*

Art. 1 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 12/R del 09.11.2004 della Legge Regionale 25/2003, il Consorzio Irriguo Valle Angrogna, proprietario dell'invaso, all'esercizio dell'impianto di sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, ad uso irriguo, Cat. A2, cod. TO00197, sito nel comune di Bricherasio (TO), in località cascina Badariotti;

Art. 2 – di disporre che l'esercizio dell'impianto sia regolato dal rispetto del disciplinare approvato con la presente determinazione e ad essa allegato per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la proprietà è vincolata nella gestione dell'opera; gli elaborati tecnici sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore Difesa del Suolo;

Art. 3 - di individuare, visti gli atti presentati all'Amministrazione Regionale e visto l'art. V del disciplinare d'esercizio, il Consorzio Irriguo Valle Angrogna quale responsabile a tutti gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;

Art. 4 – di disporre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 09.11.2004, che il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare, l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze;

Art. 5 – di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite siano inviati al Settore Tecnico Regionale di Cuneo e al Settore Difesa del Suolo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I Funzionari estensori  
Ing. Salvatore La Monica  
Ing. Roberto Del Vesco

Il Responsabile del Settore  
Ing. Gabriella GIUNTA

Allegato

Codice invaso <b>TO00197</b> Invaso di categoria A2 tipologia D		Bacino di accumulo idrico ad uso IRRIGUO
Comune di:	BRICHERASIO (TO)	Località: Cascina Badariotti
Proprietario:	Consorzio irriguo Valle Angrogna	Strada dei Peyrot, 20 10062 – Luserna San Giovanni (TO)
	sig. Elmer Miegge	
Gestore	Consorzio irriguo Torretti	Strada Torretti, 38 10060 Bricherasio (TO)
	Sig. Nota Luigi	

## DISCIPLINARE DI ESERCIZIO

### PREMESSA

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolata la prosecuzione dell'esercizio del bacino di accumulo idrico per uso irriguo nel comune di Bricherasio (TO), località cascina badariotti, è predisposto sulla base:

1. della documentazione presentata dalla proprietà, in particolare della relazione di collaudo datata 29.09.2018 (ns. prot. n. 44735 del 04.10.2018), a firma dell'ing. Massimo Barotto;
2. del sopralluogo effettuato in data 22.06.2017 da funzionari del Settore regionale competente in materia di sbarramenti.

### LOCALIZZAZIONE DEL BACINO

Comune di: BRICHERASIO	Provincia di: TORINO
Località: cascina Badariotti	
Coordinate UTM WGS84	363865E - 4964263N

### CARATTERISTICHE DELL'OPERA

- Bacino idrico con diga di ritenuta, per l'invaso utilizzato a scopo **irriguo**.
- Tipologia di sbarramento:
  - o Altezza massima sbarramento: 2,30 m;
  - o Volume massimo di invaso: 19.580 m<sup>3</sup>;
  - o Larghezza coronamento: 3,00 m;

- Lunghezza coronamento: 70 m;
- Quota media del coronamento: 481,40 m s.l.m.;
- Scarico di superficie: presente;
- Scarico di fondo: assente;
- Alimentazione: da troppo pieno di altro invaso e da derivazione di acque superficiali;
- Recinzione: esistente;
- Cartellonistica: presente;
- Asta idrometrica: assente;
- Piezometro: assente;
- Capisaldi: assenti;
- Stato di conservazione: buono.

#### ARTICOLO I - GENERALITÀ

Ai fini della tutela della incolumità delle popolazioni e dei territori, il proprietario dovrà provvedere, con personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla costante manutenzione dell'opera, alla vigilanza sull'opera, sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle, nonché ai controlli sull'efficienza delle opere e delle strumentazioni per il monitoraggio, secondo i disposti previsti dalla Legge Regionale n. 25/2003 e dal Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 09/11/2004, n. 12/R, oltre che alle condizioni di seguito espresse.

Si dovrà privilegiare un utilizzo plurimo della risorsa accumulata che, prevalentemente, allo stato attuale, è irriguo.

#### ARTICOLO II - OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE

Dovrà essere controllata periodicamente la funzionalità di tutte le parti che compongono la struttura del lago e di tutte le relative misure di protezione.

Il rilevato arginale dovrà essere mantenuto scevro da nuova vegetazione arborea e arbustiva, sia nella sua parte interna (paramento di monte) che nella parte esterna (paramento di valle), essendo consentito l'inerbimento dello stesso.

Lo scarico di superficie, realizzato a sezione rettangolare 2x1 m, in calcestruzzo armato rivestito di pietrame, dovrà essere preservato da intasamenti di materiale vario tali da ridurre la sezione utile di deflusso.

Si dovrà mantenere il livello dell'invaso ad una quota che garantisca dal pericolo di tracimazione sullo sbarramento.

In caso di erosioni o movimenti franosi del corpo dell'invaso, occorrerà provvedere all'immediato ripristino dei paramenti del rilevato di sbarramento. Dovrà essere controllata periodicamente la stabilità dello sbarramento e la presenza di acqua filtrante lungo il perimetro esterno.

Le recinzioni e la cartellonistica poste in essere dovranno essere mantenute sempre in perfetto stato e ripulite da eventuale vegetazione o agenti infestanti, onde scoraggiare eventuali intrusioni e cadute accidentali.

Per il problema dell'interrimento che può avvenire negli anni e della sua influenza sulla funzionalità delle opere di scarico, le operazioni di svaso, spurgo e sfangamento dovranno essere svolte nel rispetto dell'ambiente circostante e in ottemperanza alla normativa vigente (art. 14 D.P.G.R. 09/11/2004 n. 12/R e s.m.i.).

### ARTICOLO III - VIGILANZA

Il proprietario e il gestore dell'invaso sono tenuti a verificare il corretto funzionamento degli organi di scarico e delle dotazioni di sicurezza installate. Dovranno inoltre essere effettuate tutte le visite che si riterranno necessarie all'invaso, per verificare:

- la perfetta efficienza degli organi di scarico;
- lo stato dei paramenti;
- il livello idrico dell'invaso sull'asta idrometrica;
- l'eventuale presenza di anomale filtrazioni;
- eventuali altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta;
- eventuali indizi di movimenti franosi nell'area circostante l'invaso o di ogni altra manifestazione che facciano temere per la sicurezza a valle.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o sismici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invaso.

Il Settore regionale competente in materia di sbarramenti e quello tecnico regionale Area metropolitana di Torino possono richiedere l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle opere (anche periodiche) da parte di professionisti abilitati, incaricati dal proprietario.

Tali osservazioni andranno riportate con frequenza mensile sull'apposito registro allegato al presente disciplinare. I dati raccolti devono essere comunicati al Sindaco e al Settore regionale competente in materia di sbarramenti con frequenza annuale ed inoltre a seguito di fenomeni gravosi od alluvionali.

Qualora si rilevassero delle anomalie, occorrerà attenersi alle procedure indicate nell'allegato 2, le quali prevedono in determinate circostanze, in base all'entità di tali anomalie, la necessità di dare immediata comunicazione al Sindaco e al Settore regionale competente in materia di sbarramenti e in via precauzionale di provvedere, con le dovute cautele, alla limitazione dell'invaso o allo svuotamento completo dello stesso.

Il Settore tecnico regionale Area metropolitana di Torino ed il Settore regionale competente in materia di sbarramenti potranno effettuare visite periodiche di controllo sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere. Il Sindaco stesso, al fine della tutela della pubblica incolumità, può disporre visite di controllo trasmettendo copia del verbale di visita al settore regionale competente

in materia di sbarramenti ed alla struttura regionale tecnica di Torino, ferme restando le competenze in ordine al Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523. In caso di accertate carenze o di mancata esecuzione dei lavori di manutenzione e delle misure di salvaguardia ordinate a seguito delle citate visite, il Sindaco, sentito il parere del Settore regionale competente in materia di sbarramenti, dovrà imporre al proprietario i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica.

#### ARTICOLO IV - MODIFICHE O DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE

Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante il loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto Settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere può essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella elencata agli articoli 10 e 11 (D.P.G.R. 09/11/2004 n. 12/R e s.m.i.).

In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il Settore regionale competente in materia di sbarramenti può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti, deve essere convocata una Conferenza dei Servizi.

La Conferenza dei Servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi.

Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.

#### ARTICOLO V - RESPONSABILITÀ

La gestione dell'invaso dovrà avvenire, sotto la piena responsabilità del proprietario, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi. Di qualsiasi danno eventualmente causato a persone e/o cose, per effetto dell'esercizio dell'invaso, resta unico responsabile il proprietario.

Il proprietario dovrà far effettuare un nuovo collaudo del presente invasore da un tecnico abilitato tra 10 (DIECI) ANNI; in tale circostanza, il vigente disciplinare potrà essere rinnovato, ove necessario. Anche prima di tale data, il disciplinare di esercizio potrà essere integrato e modificato dal Settore regionale competente in materia di sbarramenti; ciò potrà avvenire in particolare a seguito di varianti alle opere, esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, valutazioni tecniche successive, eventi alluvionali, modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

## ARTICOLO VI - PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTINGIMENTI

Il proprietario dell'invaso dovrà comunicare al Sindaco i dati caratteristici dell'invaso, al fine di favorire l'inserimento nel piano comunale di protezione civile del rischio derivante dalla presenza dell'invaso sul territorio . Il Sindaco, nella predisposizione di detto piano, dovrà indicare le misure da attivare e le procedure da seguire, a tutela della pubblica incolumità, nelle differenti condizioni di rischio sono descritte nell'allegato 2. A tal fine è possibile utilizzare il modello di documento predisposto dalla Regione Piemonte, approvato con DD n. 486 del 21.02.2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 14 del 05/04/2018.

Il proprietario inoltre dovrà rendere eventualmente disponibile la risorsa idrica accumulata per necessari attingimenti finalizzati allo spegnimento di incendi.

## ARTICOLO VII - DOMICILIO E REPERIBILITÀ

Il signor Elmer Miegge, presidente del Consorzio irriguo Valle Angrogna, con sede in Strada dei Peyrot, 20 a Luserna San Giovanni (TO), proprietario dell'invaso, reperibile al numero telefonico \_\_\_\_\_, s'impegna a comunicare con tempestività al Sindaco ed al Settore regionale competente per gli sbarramenti eventuali variazioni di indirizzo (ed eventuali cambiamenti di gestione e/o proprietà).

Il funzionario estensore  
Ing. Salvatore La Monica

Il referente d'area  
Ing. Roberto Del Vesco

Il responsabile del settore  
Difesa del suolo  
Ing. Gabriella Giunta

**ALLEGATO 1 - REGISTRO DELLE VISITE DI CONTROLLO TO00197**

ANNO	MESE	GIORNO	FIRMA (leggibile)	Livello Idrometrico	Presenza filtrazioni	Vegetazione	Organi di scarico

Altre anomalie verificate:

(IN DATA .../.../.....) : .....

(IN DATA .../.../.....) : .....

(IN DATA .../.../.....) : .....



## ALLEGATO 2

### DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente documento descrive le condizioni che devono verificarsi perchè si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto di conseguenza. È di fondamentale importanza che il proprietario/gestore dello sbarramento e l'amministrazione comunale ove esso è ubicato siano a conoscenza di queste indicazioni.

In condizioni di normale esercizio dell'impianto, il gestore dello stesso è tenuto ad una attività di ordinaria vigilanza, come descritto nell'articolo III del disciplinare d'esercizio.

In condizioni particolari, dovuti a fenomeni meteorici particolarmente intensi, a sisma, a malfunzionamenti o danni allo sbarramento, il gestore è tenuto ad attuare quanto descritto di seguito, in quanto si viene a configurare un «**Rischio diga**», definito come "il rischio dovuto a eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle, quali precipitazioni intense, sismi, problemi statici dello sbarramento, ecc". Per esso sono definite quattro distinte fasi: preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso.

## Fasi di allerta per «RISCHIO DIGA»

### FASE DI PREALLERTA

Quando si attiva	<p>A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di piogge molto intense o comunque in tutti i casi che il gestore riterrà significativi, <u>si verifica una fase di «preallerta»</u> quando l'invaso supera la quota massima di regolazione, cioè <u>quando avviene la tracimazione degli sfioratori di superficie</u> oppure quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria l'apertura degli scarichi presidiati da paratoie.</p> <p><u>In caso di sisma</u> che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), rientri in quanto indicato nella seguente tabella:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Scala Richter (Magnitudo)</td> <td>≥4</td> <td>≥5</td> <td>≥6</td> <td>≥7</td> <td>≥8</td> </tr> <tr> <td>Distanza delle opere dall'epicentro (km)</td> <td>≤25</td> <td>≤50</td> <td>≤80</td> <td>≤125</td> <td>≤200</td> </tr> </table>	Scala Richter (Magnitudo)	≥4	≥5	≥6	≥7	≥8	Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤25	≤50	≤80	≤125	≤200
Scala Richter (Magnitudo)	≥4	≥5	≥6	≥7	≥8								
Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤25	≤50	≤80	≤125	≤200								
Cosa deve fare il gestore	<p>Nella fase di preallerta <u>conseguente ad afflussi idrici al serbatoio</u>,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>si informa sull'evolversi della situazione idrometeorologica</u>, consultando ad esempio i bollettini meteorologici pubblicati sul sito <a href="http://www.arpa.piemonte.it">www.arpa.piemonte.it</a>;</li> <li>2. <u>comunica</u> alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica e al settore competente per gli sbarramenti l'andamento dei livelli di invaso, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare;</li> <li>3. qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore <u>si prepara a gestire</u> le eventuali successive fasi di allerta;</li> <li>4. <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.</li> </ol> <p>Nella fase di preallerta <u>conseguente a sisma</u>,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>controlla</u> immediatamente le condizioni dello sbarramento;</li> <li>2. <u>ne comunica</u> gli esiti <u>al comune</u> ove esso è ubicato, sia nel caso si fossero riscontrati problemi, sia nel caso opposto;</li> <li>3. nel caso si fossero riscontrati problemi, attiva le fasi successive;</li> <li>4. <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1;</li> </ol>												

**FASE DI VIGILANZA RINFORZATA**

Quando si attiva	<p>Quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico.</p>
	<p>In caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde.</p>
	<p>In occasione di apporti idrici che facciano temere o <u>presumere il superamento della quota di massimo invaso</u>, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio, al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto. Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, in linea generale e per i serbatoi in esercizio normale, il valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel Disciplinare o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso.</p>
	<p>per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile</p>
	<p>in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche potenziali, sulla sicurezza dell'impianto.</p>
Cosa deve fare il gestore	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>avvisa tempestivamente</u> dell'attivazione della fase <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Settore regionale competente per gli sbarramenti,</li> <li>• il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco),</li> <li>• la Protezione civile regionale,</li> <li>• l'autorità idraulica,</li> </ul> comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione. Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata <u>per sisma</u>, la comunicazione è integrata dalle informazioni sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti. </li> <li>2. <u>attua i provvedimenti necessari</u> per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto e assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco;</li> <li>3. in caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per non superare la quota di massimo invaso;</li> <li>4. <u>tiene informato il comune</u> sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare;</li> <li>5. <u>comunica il rientro della fase di vigilanza rinforzata</u>, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta;</li> <li>6. Annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1</li> </ol>

### FASE DI PERICOLO

Quando si attiva	Quando il livello d'acqua nel serbatoio superi la quota di massimo invaso, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio.
	In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso.
	Quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente.
	In caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.
Cosa deve fare il gestore	fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, il gestore : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il Settore regionale competente per gli sbarramenti,</li> <li>• il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco),</li> <li>• la Protezione civile regionale,</li> <li>• l'autorità idraulica</li> </ul> </li> <li>circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze;</li> <li>2. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso;</li> <li>3. comunica il rientro della fase di pericolo che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla Vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di Vigilanza ordinaria;</li> <li>4. al termine dell'evento, presenta al comune una relazione su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati;</li> <li>5. annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.</li> </ol>

### FASE DI COLLASSO

Quando si attiva	<p>Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni.</p> <p>La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.</p>
Cosa deve fare il gestore	<p>Fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- provvede immediatamente ad informare: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia),</li> <li>• la Protezione civile regionale,</li> </ul> </li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• il Settore regionale competente per gli sbarramenti,</li><li>• il Comune ove è ubicato l'impianto;</li><li>• i comuni a valle dell'impianto che potrebbero essere interessati da fenomeni di allagamento, nonché le relative prefetture.</li></ul> <p>- mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.</p>
--	--

**ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA**

Il proprietario deve tenere sempre aggiornato il seguente elenco dei numeri telefonici, e mail, ecc. e comunicarne ogni modifica a tutti gli enti coinvolti nella gestione dei fenomeni descritti ai punti precedenti.

Codice invaso	<b>TO00197</b>	Denominazione	Invaso irriguo Torretti
		Comune di	Bricherasio (TO)

	<b>Denominazione</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>Telefono</b>	<b>email</b>	<b>Altro (fax, cell.)</b>
Proprietario	Consorzio irriguo Valle Angrogna	Strada dei Peyrot, 20 10062 Luserna San Giovanni (TO)			
Gestore	Consorzio irriguo Torretti	Strada Torretti, 38 10060 Bricherasio (TO)			
Responsabile di impianto					
Comune	Comune di Bricherasio	Piazza Santa Maria, 11 10060 Bricherasio (TO)	0121 59105	bricherasio@ruparpiemonte.it	
Settore regionale competente per gli sbarramenti	Settore Difesa del Suolo	Corso Stati Uniti, 21 10128 TORINO	011 4321403	difesasuolo@regione.piemonte.it	
Protezione civile Regionale	Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi	Corso Marche 79 10146 - Torino	011 4326600	protciv@regione.piemonte.it	
Protezione civile Provinciale	Protezione civile Provinciale di Torino	Via Alberto Sordi, 13 10095 Grugliasco (TO)	011.8615555	<a href="mailto:protezionecivile@cittametropolitana.torino.it">protezionecivile@cittametropolitana.torino.it</a>	
Autorità idraulica	Settore Tecnico - Area metropolitana di Torino	C.so Bolzano, 44 - 10121 Torino	011 432.1405	tecnico.regionale.TO@regione.piemonte.it	
Prefettura	Prefettura di Torino	Piazza Castello, 205/199 10124 - Torino	011-55891	prefettura.torino@interno	